

Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n. 43-28722/2012

OGGETTO: COMUNE DI SAUZE DI CESANA – 7^A VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della 7^a Variante Parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Sauze di Cesana, con deliberazione del C.C. n. 7 del 26/04/2012, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.); (*Prat. n. 043/2012*);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 7/2012 di adozione della Variante, e dagli elaborati tecnici allegati;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente:

- abitato di *Rollieres*: previsione di una nuova viabilità comunale di collegamento con la S.P. 215, a servizio delle aree di espansione residenziale (PEC 4/1, 4/2 e 4/3 e ambiti R1 e R2);
- loc. *Bessen Haut*: modifica della destinazione d'uso di due aree poste all'interno dello strumento urbanistico "112/SUE", soggetto a Piano di Recupero, mediante il trasferimento della capacità edificatoria tra aree contigue;

evidenziato che la "*Relazione Illustrativa*" della Variante contiene la motivata determinazione di non assoggettabilità della Variante alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi del D.Lgs 152/06 s.m.i. e della D.G.R. 12-8931/2008;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della 7^a Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Sauze di Cesana con deliberazione del C.C. n. 7 del 26/04/2012, le seguenti osservazioni:
 - a) circa la previsione di una nuova viabilità di collegamento con la S.P. 215, a servizio delle aree di espansione residenziale in loc. *Rollieres* (PEC 4/1, 4/2 e 4/3 e ambiti R1 e R2), si rileva che tale soluzione non è stata preceduta da una preventiva analisi progettuale con il competente Servizio della Provincia di Torino: si rammenta che ogni nuova previsione di viabilità comunale che determini nuove intersezioni con la viabilità provinciale deve essere coerente con i contenuti della "Direttiva" di cui all'art. 41 delle N.d.A. del PTC2 "*Requisiti ambientali e funzionali e Linee guida relative alle infrastrutture stradali e lineari*"; nelle more dell'approvazione definitiva della Variante, si raccomanda di concordare con il Servizio Programmazione Viabilità le soluzioni tecnico-progettuali inerenti la nuova viabilità in progetto. Si sottolinea, inoltre, la necessità di valutare attentamente la soluzione viabile proposta che appare non del tutto giustificata sotto il profilo dell'interesse pubblico urbanistico: dai contenuti esplicitati negli atti adottati e trasmessi risulta evidente che la nuova viabilità in progetto è funzionale a risolvere i problemi di accessibilità degli interventi residenziali (PEC 4/1, 4/2 e 4/3); si richiama in tal senso la sopra citata "*Direttiva*" del PTC2;
 - b) alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica ai sensi della L.R. n. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*".
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Sauze di Cesana la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, lì 11 luglio 2012

Il Dirigente
Arch. Gianfranco Fiora
f.to in originale

Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n. 43-28722/2012

OGGETTO: COMUNE DI SAUZE DI CESANA – 7^ VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della 7^a Variante Parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Sauze di Cesana, con deliberazione del C.C. n. 7 del 26/04/2012, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.); (*Prat. n. 043/2012*);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 7/2012 di adozione della Variante, e dagli elaborati tecnici allegati;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente:

- abitato di *Rollieres*: previsione di una nuova viabilità comunale di collegamento con la S.P. 215, a servizio delle aree di espansione residenziale (PEC 4/1, 4/2 e 4/3 e ambiti R1 e R2);
- loc. *Bessen Haut*: modifica della destinazione d'uso di due aree poste all'interno dello strumento urbanistico "112/SUE", soggetto a Piano di Recupero, mediante il trasferimento della capacità edificatoria tra aree contigue;

evidenziato che la "*Relazione Illustrativa*" della Variante contiene la motivata determinazione di non assoggettabilità della Variante alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi del D.Lgs 152/06 s.m.i. e della D.G.R. 12-8931/2008;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della 7^a Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Sauze di Cesana con deliberazione del C.C. n. 7 del 26/04/2012, le seguenti osservazioni:
 - a) circa la previsione di una nuova viabilità di collegamento con la S.P. 215, a servizio delle aree di espansione residenziale in loc. *Rollieres* (PEC 4/1, 4/2 e 4/3 e ambiti R1 e R2), si rileva che tale soluzione non è stata preceduta da una preventiva analisi progettuale con il competente Servizio della Provincia di Torino: si rammenta che ogni nuova previsione di viabilità comunale che determini nuove intersezioni con la viabilità provinciale deve essere coerente con i contenuti della "Direttiva" di cui all'art. 41 delle N.d.A. del PTC2 "*Requisiti ambientali e funzionali e Linee guida relative alle infrastrutture stradali e lineari*"; nelle more dell'approvazione definitiva della Variante, si raccomanda di concordare con il Servizio Programmazione Viabilità le soluzioni tecnico-progettuali inerenti la nuova viabilità in progetto. Si sottolinea, inoltre, la necessità di valutare attentamente la soluzione viabile proposta che appare non del tutto giustificata sotto il profilo dell'interesse pubblico urbanistico: dai contenuti esplicitati negli atti adottati e trasmessi risulta evidente che la nuova viabilità in progetto è funzionale a risolvere i problemi di accessibilità degli interventi residenziali (PEC 4/1, 4/2 e 4/3); si richiama in tal senso la sopra citata "*Direttiva*" del PTC2;
 - b) alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica ai sensi della L.R. n. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*".
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Sauze di Cesana la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, lì 11 luglio 2012

Il Dirigente
Arch. Gianfranco Fiora
f.to in originale